Schema convenzione

**CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA UFFICIO DI PIANO-COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO E ENTE GESTORE GRUPPO APPARTAMENTO DOPO DI NOI**

**La Comunità Montana Valtellina di Tirano** Ente Gestore dell’Ufficio di Piano con sede legale in Tirano, Via Maurizio Quadrio 11, codice fiscale 92002800149, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**e**

**la Coop./Ass./Azienda/**(di seguito gestore)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nella persona del rappresentante legale Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_domiciliato per la carica presso la sede della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**premesso che**

la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gestisce il servizio per disabili Gruppo appartamento con Gestore denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ed ubicato in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , come da C.P.E. presentata al Comune di \_\_\_\_\_\_\_ per capacità ricettività di \_\_\_\_ posti;

*Gruppo appartamento con Ente Gestore* si intende: una tipologia di un’unità d’offerta sociale sperimentale che consiste nell’inserimento in situazioni alloggiative destinate alla residenzialità di persone con disabilità la cui gestione/ titolarità è in capo ad un soggetto gestore giuridico individuato.

**richiamate:**

- La deliberazione assembleare n 7 del 24-2-2017 oggetto: approvazione regolamento per l’applicazione dell’i.s.e.e. ai fini dell’erogazione di prestazioni o servizi sociali comunali agevolati in gestione associata dell’ambito di tirano ai sensi del d.p.c.m. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i.;

- la deliberazione assembleare n. 24 del 31/07/2017 di approvazione della “convenzione fra la Comunità Montana Valtellina di Tirano e i Comuni dell’Ambito di Tirano per la gestione associata di funzioni comunali concernenti gli interventi sociali in attuazione dell’art. 13 della legge regionale 12 marzo 2008 n. 3. periodo 1.1.2018 – 31.12.2022”;

- la delibera Giunta Esecutiva n 156 del 30-11-2021 avente ad oggetto approvazione linee operative, avviso per l’assegnazione delle risorse a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -dopo di noi- l. n. 112/2016 e protocollo operativo di valutazione multidimensionale, manifestazione interesse rete e schema convenzioni gruppi appartamento e percorsi accompagnamento;

# Concordano quanto segue

**Art. 1**

**Il soggetto gestore:**

**si impegna**

- ad osservare tutte le disposizioni e i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia ed a mantenere i requisiti: organizzativi generali; tecnologici-strutturali; relativi al personale, requisiti specifici di messa in esercizio per ‘unità di offerta per la quale è convenzionato;

- a rispettare i contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d’opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;

- a rispettare la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 Marzo 1998, n. 168);

- a rispettare, in generale, le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 e successivamente modificato dal D.lgs 3 agosto 2009 n.106);

- ad impiegare personale con idonea qualifica professionale come da normativa regionale;

- a seguire un piano annuale per l’aggiornamento professionale del personale e garantire la supervisione;

- a garantire la copertura assicurativa per gli operatori per rischi di responsabilità civile e infortuni che comportino morte o invalidità permanente;

- a disporre di idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile esonerando la Comunità Montana Valtellina di Tirano da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o a terzi derivati dall’espletamento del servizio;

- a rispettare le norme in materia di tutela della privacy;

- ad utilizzare la scheda per la valutazione del grado di soddisfazione dell’utente;

- ad assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni delle attività poste in essere dai propri operatori;

- a comunicare all’Ufficio di Piano l’importo della retta giornaliera applicata, indicando le eventuali agevolazioni praticate per gli utenti residenti nel mandamento di Tirano;

-ad individuare nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in qualità di coordinatore dell’Unità di offerta sociale) il soggetto di riferimento nei rapporti con l’Ufficio di Piano, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni del nominativo individuato;

- a non cedere in subappalto tutto o parte del servizio per i quali si è convenzionata;

- a comunicare all’Ufficio di Piano – Comunità Montana Valtellina di Tirano ogni variazione dei requisiti dichiarati;

- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativa - gestionale dichiarati in fase di convenzionamento;

- a comunicare qualsiasi variazione in particolare relativamente agli operatori che compongono l’equipe del servizio, al numero di persone frequentanti;

-effettuare le sostituzioni in caso di assenza del personale e del coordinatore e darne comunicazione all’utenza e al Servizio sociale e all’Ufficio di piano;

- ad assolvere il debito informativo nei confronti dell’Ufficio di Piano nel rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione;

-ad accettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti dall’ambito territoriale di Tirano per le prestazioni rese ai soggetti in regime di voucher;

-ad assolvere il debito informativo nei confronti dell’Ufficio di Piano e dell’ATS della Montagna:

-ad inoltrare annualmente all’Udp entro 31/01 una relazione consuntiva sulle attività;

-a comunicare all’Ufficio di Piano la propria partecipazione ad eventuali Bandi e/o iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati o all’implementazione degli stessi;

- in caso di recesso dal convenzionamento del servizio per disabili Gruppo appartamento con Gestore, a dare preavviso di almeno 30 giorni con dichiarazione formale;

**In caso erogazione di titoli sociali/voucher ad utenti residenti nel ambito di Tirano per la fruizione del servizio per disabili Gruppo appartamento con Gestore presso la sopra indicata struttura convenzionata, rientranti nella disponibilità finanziaria prevista nelle linee operative, avviso per assegnazione delle risorse a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -dopo di noi- l. n. 112/2016 approvate dall’Assemblea dei Sindaci dell’ambito di Tirano in attuazione alla D.G.R. programma operativo regionale;**

**il soggetto** si impegna:

-a prendere in carico gli utenti inviati dal Servizio Sociale di base distrettuale dell’Ufficio di Piano, secondo quanto previsto dal Progetti educativo individualizzato e dalla propria carta dei servizi;

- si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti da normativa, piano operativo regionale, linee operative e protocolli operativi d’ambito, dall’avviso per l’assegnazione delle risorse a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare -dopo di noi, a svolgere e ad accettare tutte le prestazioni previste da Progetto Individuale P.I. definito dall’Equipe di Valutazione Multidisciplinare condiviso dalla persona stesse a della sua famiglia;

- ad elaborare Pei e a tenere diario interventi;

- ad ammettere al servizio i residenti nell’ Ambito di Tirano, per i quali ne venga fatta richiesta e che siano in possesso di voucher sociali per lo specifico servizio, i cui nominativi saranno comunicati dall’Ufficio di Piano - Comunità Montana Valtellina di Tirano con successiva nota che illustrerà anche l’importo effettivo del voucher totale;

- ad inviare mensilmente all’Ufficio di Piano - Comunità Montana Valtellina di Tirano i report relativi ai voucher fruiti dai beneficiari;

- trasmettere mensilmente alla Comunità Montana la fattura relativa al *Voucher gruppo appartamento -Dopo di Noi L.N. n. 112/2016*, contenete l’esatta indicazione del voucher, dell’utente e del comune di residenza;

- ad accettare che il titolare del voucher, in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scelga un’altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l’erogazione delle prestazioni medesime. Tale cambiamento è attuabile solo nel caso in cui il titolare del voucher abbia revocato per iscritto il proprio consenso all’erogazione del servizio;

- ad accettare i sistemi di rendicontazione, di valutazione e di controllo stabiliti nell’ambito delle prestazioni rese ai soggetti in regime di voucher;

-a rispettare criteri, i tempi condivisi con enti invianti e le modalità di attivazione ed erogazione del servizio;

-a garantire l’immediata comunicazione scritta al Servizio Sociale di riferimento, di qualsiasi evento di carattere significativo e/o straordinario riguardante l'andamento del servizio;

-a fornire al Servizio Sociale di riferimento elementi di conoscenza rispetto all’andamento qualitativo e quantitativo del servizio ed a collaborare garantendo la partecipazione del personale a incontri periodici di verifica sul progetto e gestione caso con l’assistente sociale e i referenti dei servizi specialistici, di verifica complessiva;

-ad inoltrare relazioni scritte sull’andamento dei/l progetti/o nei modi e tempi definite dai servizi;

-assicurare il raccordo e coordinamento con il case manager per il buon esito del Progetto Individuale e comunicare eventuali variazioni.

**L’Ufficio di Piano - Comunità Montana Valtellina di Tirano:**

-può effettuare controlli diretti ad accertare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia la qualità del servizio effettuato;

-sulla base dell’esito delle verifiche effettuate si riserva la facoltà di revocare la presente convenzione;

-corrisponde all’organizzazione accreditata l’importo relativo ai voucher che verranno fatturati, a cadenza mensile, entro l’importo massimo di cui sopra per ogni utente;

**Art. 2**

La presente convenzione ha validità a decorrere da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fino \_\_\_\_\_\_\_\_\_all’esaurimento delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia indicate nelle linee operative d’Ambito e successive assegnazioni e potrà essere oggetto di revisione / aggiornamento in base ad eventuali nuove disposizioni regionali, ad esso può essere dichiarata formale rinuncia con preavviso di almeno 30 giorni.

**Art. 3**

La copertura finanziaria del voucher è interamente sostenuta dalle risorse del Fondo Nazionale sul Dopo di Noi- L.N. 112/2016.

Il voucher è autorizzato dall’ Ufficio di Piano - Comunità Montana Valtellina di Tirano a seguito di domanda di residente nell’ambito di Tirano e comunicato al beneficiario ed al gestore;

Il voucher, verrà erogato al gestore mensilmente come previsto all’interno del Progetto Individuale, e per i mesi effettivamente frequentati l’importo totale annuale non dovrà superare il valore annuale massimo previsto dall’ambito indicato nell’Avviso per erogazione risorse dopo di noi;

Il pagamento del voucher verrà effettuato con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, corredata dai relativi report mensili prospetti presenze, da redigersi su dichiarazioni debitamente firmate dal legale rappresentante, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa e dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

Il voucher è sospeso su richiesta del beneficiario.

Sono fatturabili soltanto le ore/giornate effettivamente rese a favore del beneficiario.

Quant' altro dovuto dagli utenti o da terzi per eventuali loro competenze non può essere fatto valere nei confronti della Comunità Montana Valtellina di Tirano, neanche in caso di mancato o ritardato pagamento

**Art. 4**

L’organizzazione convenzionata ha l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio.

L’organizzazione è responsabile nei confronti dell’Ambito Territoriale di Tirano del corretto adempimento delle prestazioni oggetto di convenzionamento.

E’ altresì, responsabile nei confronti dei Comuni dell’Ambito e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del organizzazione, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al gestore di mantenere l’Ambito sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

**Art. 5**

La presente convenzione può essere risolta dall’Ufficio di Piano - Comunità Montana Valtellina di Tirano in caso di violazioni degli obblighi, previsti dalla presente definizione dei rapporti, da parte dell’organizzazione convenzionata nelle seguenti fattispecie:

* + - gravi violazioni degli obblighi, previsti dalla presente convenzione, da parte dell’organizzazione accreditata;
		- impiego di personale professionalmente non idoneo e qualificato da parte dell’organizzazione accreditata;
		- la reiterata omissione/violazione di quanto specificato nell’art. 1.
		- venir meno dei requisiti previsti da normativa;

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata con raccomandata A.R./pec dall’Ufficio di Piano - Comunità Montana Valtellina di Tirano nella quale dovranno essere indicati i termini entro cui ripristinare i requisiti carenti. La mancata rimozione delle cause di risoluzione da parte dell’organizzazione convenzione, entro i termini prescritti, comporterà la risoluzione della convenzione.

**Art. 6**

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si atterranno alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e s.m.i., con particolare riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati personali e di responsabilità verso gli interessati.

L’Ente Gestore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

**Art 7**

Tutte le controversie dovranno essere affrontate e possibilmente risolte con spirito di reciproca comprensione. In ogni caso s’individua come Foro competente quello di Sondrio.

Tutte le spese e diritti del presente atto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del Gestore.

**Art 8**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Tirano, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

p. Gestore Legale rappresentante p. Comunità Montana Valtellina di Tirano \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_